

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 278/31/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in questione si impugna la "Comunicazione di Avvio della Procedura di Fermo Amministrativo" di beni mobili registrati del 20/10/2009 nn. 147502 e 147503 - per mancato pagamento del cari co scaduto di complessivi € 89.937,79:

- Cartella n. 8294423664 € 43.989,57 - IRAP/2003

- Cartella n.7403407014 € 45.948,22 - IVA/2004

In ricorso si evidenzia che il fermo viene esperito nei confronti di beni costituiti da due autovetture, che la Società utilizza per la propria attività, in ragione della loro natura di beni strumentali all'esercizio dell'impresa.

È illegittimo l'atto impugnato perché adottato senza alcuna considerazione, né della natura strumentale dei beni sui quali l'esecuzione è posta, né dei versamenti già eseguiti e delle domande di rateazione prodotte.

Si chiede di dichiarare illegittimo il provvedimento in questione, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

- Equitalia Esatri Spa - regolarmente costituita, sostiene la legittimità del proprio operato, significando che la misura cautelare di cui trattasi 4 strumentale alla salvaguardia del credito vantato.

La società ricorrente non ha dimostrato l'effettiva strumentalità dei beni mobili in questione: si parla di impresa dedita alla vendita di armi sportive.

Considerato altresì, che non è stato dimostrato di avere ottenuto per l'intero scarico scaduto un provvedimento di rateazione.

Si chiede di dichiarare legittimo lato impugnato, condannando il ricorrente alle spese di giudizio.

La discussione avviene in pubblica udienza. Il delegato dell'Equitalia Esatri, ribadisce quanto esposto nell'atto di costituzione in giudizio e nella relativa conclusione. Nessuno compare per la parte ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminata la documentazione in atti, in particolar modo l'atto impugnato: "Comunicazione di avvio della procedura di fermo amministrativo di beni mobili registrati"- dal quale si evince che lo stesso non è impugnabile autonomamente, in quanto riveste "natura" di preavviso.

Infatti manca di tutti i requisiti per l'impugnazione, previsti dall'art. 3 - L. 241/90 e dall'art. 7 Legge 212/2000.

È autonomamente impugnabile invece, il "Fermo di beni mobili registrati" ai sensi del 1° c. - lett. E/ter) art. 19 D.L. 546/92 solo per "vizi propri".- Ne consegue il rigetto del ricorso.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.